



# Città di Musile di Piave

*Città Metropolitana di Venezia*

## **Regolamento Comunale del Verde Pubblico e Privato**

**Approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 46 del 25/09/2024**

## INDICE

<b>PREMESSA</b>	pag. 1
-----------------	--------

### **TITOLO I – AMBITO DI APPLICAZIONE, NORME DI RIFERIMENTO E COMPETENZE**

Art. 1 – Finalità	pag. 1
Art. 2 - Ambito di applicazione	pag. 2
Art. 3 - Oggetto del Regolamento	pag. 3
Art. 4 - Nuovi impianti	pag. 4
Art. 5 - Alberi monumentali	pag. 4
Art. 6 - Grandi alberi	pag. 5
Art. 7 - Alberi e filari di pregio	pag. 5
Art. 8 - Filari e viali alberati	pag. 5
Art. 9 - Salvaguardia delle siepi e delle macchie arbustive	pag. 5
Art. 10 - Un albero per ogni nuovo nato e ciascun minore adottato	pag. 6
Art. 11 - Bilancio arboreo	pag. 6

### **TITOLO II - PROMOZIONE DELLA TUTELA E DELLA VALORIZZAZIONE DEL VERDE, PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI E DELLE IMPRESE ALLA GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO**

Art. 12 - Norme per l'uso e la salvaguardia dei parchi e giardini pubblici	pag. 6
Art. 13 - Sensibilizzazione e promozione della cultura del verde	pag. 7
Art. 14 - Il cittadino, le associazioni e gli organismi di consultazione	pag. 7
Art. 15 - Cura del verde pubblico da parte di privati e sponsorizzazioni	pag. 7

### **TITOLO III - CRITERI DI PROGETTAZIONE DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO**

Art. 16 - Aspetti generali	pag. 8
Art. 17 - Scelta e uso delle specie vegetali	pag. 9
Art. 18 - Morfologia e gestione delle acque	pag. 9
Art. 19 - Giardini pensili, tetti verdi e coperture di garages interrati	pag. 9
Art. 20 – Irrigazione	pag. 9
Art. 21 – Parcheggi	pag. 10
Art. 22 - Arredi e materiali	pag. 10
Art. 23 – Prato	pag. 10
Art. 24 - Rete ecologica	pag. 10
Art. 25 - Aree di compensazione	pag. 10
Art. 26 - Finanziamento delle opere a verde pubblico	pag. 11

### **TITOLO IV – GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO**

Art. 27 - Manutenzione ordinaria e straordinaria	pag. 11
Art. 28 - Norme per la difesa delle piante	pag. 12
Art. 29 - Particolari disposizioni per la tutela di alberi e filari di pregio	pag. 13
Art. 30 – Danneggiamenti	pag. 13
Art. 31 – Abbattimenti	pag. 14
Art. 32 - Abbattimenti urgenti in aree private	pag. 15
Art. 33 - Sostituzione di esemplari arborei abbattuti	pag. 15
Art. 34 - Reimpianti coattivi	pag. 15

Art. 35 - Potature e rimonde ordinarie	pag. 15
Art. 36 - Potatura straordinaria di contenimento della chioma e di risanamento	pag. 16
Art. 37 - Manutenzione alberature private a confine con spazi pubblici	pag. 17
Art. 38 - Fruizione di parchi, boschi urbani e giardini pubblici	pag. 17

#### **TITOLO V – DIFESA FITOSANITARIA DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO**

Art. 39 - Difesa delle piante e delle alberature	pag. 17
Art. 40 - Misure di lotta obbligatoria	pag. 18

#### **TITOLO VI - VIGILANZA E SANZIONI**

Art. 41 - Vigilanza	pag. 18
Art. 42 - Sanzioni	pag. 18

#### **TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 43 - Regime transitorio	pag. 19
------------------------------	---------

#### **ALLEGATI**

A. CLASSIFICAZIONE DELLE SPECIE ARBOREE E ARBUSTIVE IN RELAZIONE AL CONTESTO TERRITORIALE	pag. 20
B. ALBERI DI PRIMA GRANDEZZA	pag. 23
C. ALBERI DI SECONDA GRANDEZZA	pag. 24
D. ALBERI DI TERZA GRANDEZZA	pag. 24
E. GLOSSARIO	pag. 25

## **PREMESSA**

Il presente Regolamento è redatto in conformità ai principi e alle finalità stabilite dalla Legge n. 10 del 14 gennaio 2013 "Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani", in applicazione delle Linee guida per il governo sostenibile del verde urbano, Comitato per lo sviluppo del verde pubblico MATTM 2017, e in coerenza con le linee guida approvate dall'Autorità Urbana dell'Area Urbana Basso Piave Urbano in data 16/01/2024.

Il patrimonio vegetale è una componente essenziale del paesaggio, tutelato dall'art. 9 della Costituzione della Repubblica, riveste un ruolo di vitale importanza per l'ambiente, l'igiene e la qualità della vita, in quanto esplica un compito basilare nel ciclo dell'acqua, nella formazione e conservazione dei suoli, nell'assorbimento dell'anidride carbonica, contribuisce alla riduzione delle polveri e degli inquinanti atmosferici, al miglioramento del microclima, fornisce ambienti per la vita animale ed è fondamentale per la conservazione ed il miglioramento della biodiversità. La vegetazione svolge inoltre un ruolo fondamentale nel migliorare la qualità urbana, la socialità e il benessere psico-fisico dei cittadini. Il verde urbano nel suo complesso, sia pubblico che privato, contribuisce a contrastare la crisi climatica e rientra fra gli elementi individuati dal Piano di Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima 2030 per migliorare la capacità di adattamento climatico.

Il presente Regolamento intende tutelare e valorizzare il patrimonio vegetale finalizzando la cura del verde al benessere delle piante e alla prevenzione dei rischi legati alla stabilità degli alberi. In questo senso rimarca l'importanza della disponibilità di suolo e degli interventi di desigillazione delle superfici.

Il presente Regolamento intende promuovere la cultura del verde come bene comune, stimolando la partecipazione attiva di tutti i cittadini singoli, associati e di soggetti professionali, interessati ad attività di sviluppo, tutela, gestione delle aree verdi comunali, nonché di promozione dei valori che sottendono alla cura del verde. In tal senso al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa nonché una maggiore qualità dei servizi prestati, il Comune può avviare procedure di collaborazione così come definite dalla normativa in vigore e segnalare sul sito web del comune iniziative, pubblicazioni, legate alla progettazione, gestione e cultura del verde.

Il presente Regolamento costituisce uno strumento che concorre all'attuazione della Strategia per la Qualità urbana ed ecologico ambientale, ed in particolare nel perseguimento degli obiettivi di rigenerazione urbana, rinaturazione e permeabilità dei suoli e nel contrasto agli effetti del cambiamento climatico.

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, ogni disposizione o norma a carattere regolamentare riguardante il verde pubblico e privato è sostituita da quanto in esso contenuto nelle parti da questo disciplinate.

Il Comune di Musile di Piave provvede quindi all'applicazione del presente regolamento, il cui fine principale è la salvaguardia del verde pubblico e privato, che contribuiscono a migliorare il paesaggio urbano e a produrre i sopraccitati benefici.

## **TITOLO I - AMBITO DI APPLICAZIONE, NORME DI RIFERIMENTO E COMPETENZE**

### **Art.1 – Finalità**

1. L'amministrazione comunale riconosce il valore del patrimonio verde e con il presente regolamento intende salvaguardarne le caratteristiche e peculiarità, disciplinando gli interventi da effettuare sul patrimonio verde sia di proprietà pubblica che privata, costituendo quest'ultimo una componente fondamentale del paesaggio, con valenza positiva per l'ambiente e per le funzioni sociali, ricreative, didattiche ed estetiche ad esso collegate.

2. Le finalità del regolamento sono le seguenti:
  - a) promuovere e tutelare la salvaguardia e la riqualificazione del verde per conseguire evidenti miglioramenti ambientali e della qualità della vita, arricchire il patrimonio floristico in senso qualitativo e quantitativo e la biodiversità sul territorio comunale;
  - b) dettare dei criteri per la progettazione delle nuove opere a verde, che tengano conto delle caratteristiche del territorio e delle sue peculiarità;
  - c) perseguire una razionale gestione di tale patrimonio, snella in ordine alle procedure, non onerosa per i proprietari o gestori ed efficace quanto alle forme di fruizione degli spazi a verde;
  - d) definire le modalità di intervento sulle aree verdi più consone al mantenimento e allo sviluppo della vegetazione esistente, incrementando le presenze arboree nel contesto urbano e le connessioni tra le aree verdi, allo scopo di realizzare un sistema di reti ecologiche urbane in collegamento con quelle extraurbane.

## **Art.2 – Ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento si applica a tutto il territorio Comunale ad esclusione delle aree e degli interventi di cui al comma 2 del presente articolo.
2. Sono esclusi dall'applicazione del presente Regolamento:
  - a) i territori coperti da foreste e da boschi tutelati ai sensi dell'art. 142 comma 1 lettera g) del D. Lgs. 42/2004;
  - b) le aree di pertinenza degli alvei e degli argini fluviali, soggette ad interventi finalizzati all'efficienza idraulica delle reti di scolo, di regimazione delle acque e di irrigazione, fossi, canali e rii, comprese le fasce fluviali intese quali ripe e sponde direttamente interessate dal deflusso delle acque;
  - c) i boschi e le aree forestali ai sensi del D. Lgs. 34/2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali", e l'ambito di applicazione del Regolamento Forestale Regionale, per il quale si rinvia alle norme medesime;
  - d) le aree di "Forestazione urbana" come individuate nella cartografia del Piano Urbanistico Generale soggette al Regolamento Forestale Regionale e dotate di uno specifico piano di gestione;
  - e) le colture arboree riconducibili all'ambito produttivo agricolo in atto o a fine ciclo, nell'ambito dell'esercizio dell'attività di impresa, quali l'arboricoltura da frutta o da legno e i vivai;
  - f) interventi edilizi privati soggetti a titolo abilitativo;
  - g) orti botanici universitari e istituti di ricerca agraria e forestale;
  - h) le piante da frutto.
3. Risultano compresi nell'ambito di applicazione del presente regolamento, valido in tutto il territorio comunale:
  - a) esemplari arborei ed arbustivi pubblici e privati;
  - b) esemplari arborei ed arbustivi di pregio, monumentali e grandi alberi;
  - c) parchi e giardini pubblici;
  - d) aree verdi attrezzate (impianti sportivi, verde scolastico, verde di pertinenza di edifici pubblici, aree pubbliche non utilizzate etc.);
  - e) verde di arredo (alberate stradali, aiuole, verde spartitraffico e annesso alla viabilità etc.);
  - f) verde ecologico comprendente i vari elementi costituenti la rete ecologica comunale ed in particolare: aree nucleo, aree di connessione naturalistica, corridoi ecologici, stepping stones, fasce tampone e varchi infrastrutturali;
  - g) aree verdi di nuova realizzazione.
4. Il regolamento disciplina l'attuazione delle previsioni di conservazione e potenziamento del verde contenute negli strumenti di pianificazione comunale e negli allegati "Sussidi operativi", anche in applicazione degli indirizzi espressi dalla legge 14 gennaio 2013, n. 10.

5. Per quanto riguarda gli ambiti territoriali soggetti alle prescrizioni di massima di polizia forestale si fa rinvio alle medesime.
6. L'amministrazione comunale si riserva di predisporre regolamentazioni specifiche per i singoli parchi e giardini pubblici.
7. L'amministrazione comunale può stipulare accordi di collaborazione ed attivare forme di sponsorizzazione con soggetti privati ed associazioni per la realizzazione e la gestione di aree verdi.
8. Gli interventi colturali sul verde pubblico e di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle proprietà comunali o di altre amministrazioni pubbliche, effettuati dall'amministrazione direttamente o tramite terzi, devono rispettare i principi del presente regolamento.
9. In deroga a quanto previsto al precedente punto 8 sono ammessi interventi diversi esclusivamente quando non sia attuabile alcuna soluzione tecnica o progettuale tra quelle previste, le opere da realizzare siano indifferibili ed urgenti, o siano necessarie per migliorare la sicurezza delle persone o dei beni.
10. Gli allegati al presente regolamento, ed in particolare l'elenco delle specie da evitare e quello delle specie consigliate, hanno carattere prescrittivo, ad eccezione dei casi giustificati da idonea relazione motivata e condivisa con l'amministrazione.
11. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento:
  - gli ambiti fluviali e golenali soggetti alle disposizioni in materia, ed in particolare dal Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 - Testo unico sulle opere idrauliche;
  - le fasce di rispetto a protezione dei corsi d'acqua che compongono la rete di bonifica soggetti a specifiche disposizioni normative nazionali e regionali,
  - le fasce di rispetto stradale, come definite dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 "Codice della Strada" e successive disposizioni attuative.

### **Art.3 - Oggetto del Regolamento**

1. In base alla dimensione potenziale della chioma e all'altezza a maturità, gli alberi si classificano come di seguito:
  - 1° grandezza: raggio della chioma a maturità maggiore di metri 6; sviluppo in altezza a maturità maggiore di 18 metri;
  - 2° grandezza: raggio della chioma a maturità tra metri 3 e metri 6; sviluppo in altezza a maturità tra 12 metri e 18 metri;
  - 3° grandezza: raggio della chioma a maturità minore di metri 3; sviluppo in altezza a maturità tra 4 e 12 metri.
2. Il regolamento tutela tutti gli esemplari arborei (a eccezione delle specie alloctone invasive di cui al Regolamento UE n. 1143/2014 - Elenco delle specie alloctone invasive di rilevanza unionale, per le quali si rimanda ad eventuali indicazioni specifiche per il controllo/eradicazione in base alle direttive specifiche ed agli elenchi pubblicati sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) [www.mase.gov.it](http://www.mase.gov.it)) e le relative aree di pertinenza, ubicati sul territorio comunale e aventi diametro del tronco superiore a:
  - 15 cm (47 cm di circonferenza) per specie di terza grandezza;
  - 20 cm (63 cm di circonferenza) per specie di seconda grandezza;
  - 40 cm (126 cm di circonferenza) per specie di prima grandezza;Le misure sopra citate devono essere rilevate a 1,30 m dal colletto.
3. Le alberature a portamento policormico sono tutelate qualora i fusti di diametro superiore a cm 10 costituiscano, se sommati, un fusto del diametro complessivo maggiore di quello delle dimensioni citate al precedente capoverso. In questo caso il diametro del tronco corrisponderà al diametro equivalente ottenuto dall'area di un cerchio derivante dalla somma delle singole aree appartenenti ai tronchi superiori ai 10 cm; Le misure sopra citate devono essere rilevate a 1,30 m dal colletto.

4. È tutelata l'area di pertinenza degli alberi, definita dalla circonferenza tracciata sul terreno avente come punto di riferimento il centro del tronco e raggio determinato dai seguenti parametri:
  - diametro del tronco da 20 a 35 cm: 4,00 m di raggio;
  - diametro del tronco da 35 a 50 cm: 5,00 m di raggio;
  - diametro del tronco da 50 a 80 cm: 7,00 m di raggio;
  - diametro del tronco maggiore di 80 cm: 9,00 m di raggio.Le misure sopra citate devono essere rilevate a 1,30 m dal colletto.
5. Sono tutelate le siepi campestri e le macchie arbustive della larghezza minima di 5 m (escluse le siepi perimetrali dei giardini privati).
6. La tutela in ambito di interventi edilizi (opere edili private, opere pubbliche o di pubblico interesse, opere di urbanizzazione) degli esemplari arborei di cui al comma 1 del presente articolo e degli esemplari di pregio di cui all'articolo 6 del presente titolo è disciplinata nel Titolo dedicato (Titolo III).

#### **Art. 4 - Nuovi impianti**

1. Per i nuovi impianti si dovranno rispettare le seguenti disposizioni:
  - a) per le distanze dai confini resta salvo quanto previsto dalle disposizioni contenute nel Codice civile, dal codice della strada e dai regolamenti dei Consorzi di Bonifica. Nella messa a dimora di nuovi esemplari la superficie permeabile complessiva attorno alla pianta, sia a terreno libero che interessata da pavimentazione drenante, di norma deve raggiungere una superficie minima non inferiore alle seguenti dimensioni:
    - alberi di 1° grandezza (altezza > 18 m): m<sup>2</sup> 10,00 con lato minore di almeno 2,00m;
    - alberi di 2° grandezza (altezza 12 – 18 m): m<sup>2</sup> 6,00 con lato minore di almeno 1,5 m;
    - alberi di 3° grandezza (altezza < 12 m): m<sup>2</sup> 4,00 con lato minore di almeno 1,00 m.
2. Sono ammesse deroghe alle superfici e distanze previste ai punti precedenti nel caso in cui l'impianto abbia il fine di reintegrare eventuali fallanze in viali alberati e filari di qualsiasi natura e tipo.

#### **Art. 5 - Alberi monumentali**

1. Il regolamento rimanda, per la definizione di albero monumentale, alla legge 14 gennaio 2013, n. 10 ed in particolare all'art. 7 "Disposizioni per la tutela e la salvaguardia degli alberi monumentali, dei filari e delle alberate di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale" e alla legge regionale 9 agosto 2002 n. 20.
2. Sulla base di censimento promosso dall'amministrazione comunale o da associazioni di cittadini, o su segnalazione di privati cittadini, associazioni, istituti scolastici, enti territoriali, strutture periferiche del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dello Stato, direzioni regionali e soprintendenze competenti del Ministero della Cultura, si procede alla candidatura di alberi aventi caratteristiche di monumentalità che si conclude, laddove sussistano i requisiti, con l'iscrizione degli stessi nell'elenco nazionale degli alberi monumentali d'Italia, a cura della Direzione Generale della forestale presso il MASAF (ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste). L'elenco viene aggiornato periodicamente ed è reso disponibile alla cittadinanza sui siti delle amministrazioni coinvolte.
3. Per gli alberi monumentali è vietato l'abbattimento o il danneggiamento. Sono fatti salvi gli abbattimenti, le modifiche della chioma e dell'apparato radicale effettuati per casi motivati e improcrastinabili, con specifica comunicazione al Comune, previo parere obbligatorio e vincolante del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroforestale.

4. Gli alberi monumentali presenti sul territorio comunale e iscritti nei citati elenchi sono considerati come cose immobili per effetto delle modifiche introdotte all'art. 136 lett. a) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio".
5. In presenza di accertate violazioni per danneggiamento o abbattimento di alberi monumentali si rinvia a quanto previsto dalla legge 14 gennaio 2013, n. 10 ovvero si applica l'articolo 635 del Codice penale.

#### **Art. 6 – Grandi alberi**

1. Il regolamento rimanda, per la definizione di grande albero e per le prescrizioni di tutela, alle disposizioni contenute nel piano di assetto del territorio – PAT o del Piano degli Interventi - P.I.
2. I grandi alberi sono individuati dal piano regolatore comunale, come definito ai sensi della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11.
3. È possibile procedere con interventi di rimonda del secco senza preventiva comunicazione all'amministrazione comunale, mentre modifiche sostanziali della chioma e dell'apparato radicale ovvero abbattimenti sono ammessi in condizioni di manifestata necessità da motivare preliminarmente con deposito di documentazione tecnica a firma di professionista abilitato e competente in materia.

#### **Art. 7 - Alberi e filari di pregio**

1. L'amministrazione comunale si riserva di tutelare con le forme previste all'art. 29 del presente regolamento gli alberi e i filari considerati di pregio ovvero aventi peculiarità tali che per dimensione ed età o perché legati alla storia e alle tradizionali colture locali li fanno emergere rispetto ad altri in termini di valenza paesaggistica e socio-culturale, tuttavia non soddisfacenti per raggiungere i requisiti minimi richiesti per la candidatura ad alberi monumentali.
2. L'individuazione e l'aggiornamento dell'inventario degli alberi e filari di pregio sono a cura dall'amministrazione comunale, anche su segnalazione e proposta di privati cittadini o associazioni.

#### **Art. 8 – Filari e viali alberati**

1. Viali e filari, così come individuati dal Piano degli Interventi-, costituiscono elemento caratterizzante del paesaggio della bonifica agraria e del paesaggio urbano e sono come tali tutelati anche in base alle norme di attuazione del piano di assetto del territorio.
2. I filari devono essere progettati tenendo conto dei criteri di cui al Titolo III del presente regolamento.
3. È necessario valutare attentamente gli spazi al fine di scegliere le specie adatte (anche in relazione alla capacità ombreggiante della chioma) e un numero opportuno di filari, facendo attenzione a non ostacolare la viabilità di ogni genere, i servizi e l'accessibilità.
4. La progettazione degli impianti tecnologici, sia aerei che di sottosuolo, va dimensionata in funzione del verde presente o di progetto, prevedendo tutte le possibili interazioni o incompatibilità fino alla maturità degli esemplari dell'assetto di impianto.

#### **Art. 9 - Salvaguardia delle siepi e delle macchie arbustive**

1. Le siepi e le macchie arbustive a prevalenza di specie autoctone, ad eccezione di quelle di rovo, devono essere salvaguardate ed è vietato il loro danneggiamento o la loro estirpazione.
2. Nei casi di danneggiamento o estirpazione sarà comminata la sanzione amministrativa prevista al Titolo VI.



3. L'estirpazione di siepi e macchioni arbustivi di cui sopra, fatta eccezione per le aree di pertinenza degli edifici, è consentita solo nei casi di stretta necessità (quali pubblica utilità, pericolo per persone e cose, pericolo per la viabilità, piante divenute sede di focolai di fitopatologie, ecc.). Per siepi di particolare pregio, l'amministrazione comunale potrà definire interventi complementari e di riqualificazione, volti sia alla salvaguardia dell'aspetto storico o paesaggistico che al miglioramento delle caratteristiche tipiche della specie.
4. In caso di estirpazione è però obbligatoria la sostituzione delle siepi e delle macchie arbustive eliminate, ovvero l'adozione di idonei interventi che permettano di ripristinare la stessa massa vegetale eventualmente anche in luoghi adiacenti.
5. Sono esclusi gli interventi, da parte dei consorzi di bonifica e degli altri enti ed Amministrazioni competenti, volti a garantire il regolare deflusso delle acque fluviali e degli scoli.

#### **Art. 10 - Un albero per ogni nuovo nato e ciascun minore adottato**

1. Fermo restando quanto previsto al comma 1 dell'art. 1 della L. 113/1992, l'amministrazione comunale dispone la messa a dimora di due alberi entro sei mesi dalla registrazione anagrafica di ogni neonato residente e di ciascun minore adottato residente in ottemperanza a quanto previsto dalla legge 29 gennaio 1992, n. 113 così come modificata dalla legge 14 gennaio 2013, n. 10, tenuto conto che eventuali differimenti saranno ammessi in funzione del periodo migliore per la piantumazione a garanzia dell'attecchimento.
2. A tal fine, saranno prevalentemente utilizzate aree urbane e periurbane di proprietà comunale:
  - a) destinate al rimboschimento;
  - b) ricadenti in ambito di rete ecologica comunale;
  - c) situate in zone a parco o lungo percorsi destinati alla fruizione turistica del territorio;
  - d) in luoghi a verde predisposti a finalità celebrative o commemorative;ovvero, laddove non diversamente possibile, in aree demaniali con destinazione finale di verde pubblico.
3. L'ufficio anagrafe e stato civile del comune di Musile di Piave è referente per gli adempimenti di cui all'art. 1 comma 2 della legge 29 gennaio 1992, n. 113.
4. La messa a dimora degli alberi e la successiva manutenzione sono soggette al rispetto delle modalità descritte all'interno del presente regolamento.

#### **Art. 11 - Bilancio arboreo**

Il Sindaco rende noto il bilancio arboreo comunale nei tempi e nei modi previsti dalla legge 29 gennaio 1992, n. 113 così come modificata dalla legge 14 gennaio 2013, n. 10, tenuto conto dell'obbligo da parte dell'amministrazione comunale di censire e classificare gli alberi piantati in aree urbane di proprietà pubblica.

### **TITOLO II - PROMOZIONE DELLA TUTELA E DELLA VALORIZZAZIONE DEL VERDE, PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI E DELLE IMPRESE ALLA GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO**

#### **Art. 12 - Norme per l'uso e la salvaguardia dei parchi e giardini pubblici**

1. Il presente regolamento promuove la funzione culturale, sociale e ricreativa che il verde assolve, garantendone a tutti il godimento senza disturbi causati da attività ed usi impropri, nonché salvaguardando l'ambiente e il patrimonio vegetale da danni causati da comportamenti scorretti.

2. A tutte le aree verdi pubbliche non recintate è dato libero accesso nel corso delle ventiquattro ore, fatte salve diverse disposizioni dell'Amministrazione comunale.
3. Le aree verdi pubbliche recintate sono aperte secondo gli orari indicati nelle tabelle esposte ai rispettivi ingressi. Riguardo all'accesso, alla mobilità e alle attività consentite nel verde pubblico, si rinvia al vigente Regolamento di Polizia Urbana.

#### **Art. 13 - Sensibilizzazione e promozione della cultura del verde**

1. Compito prioritario dell'Amministrazione Comunale è informare le cittadine e i cittadini, gli operatori del verde e i soggetti economici che operano sul territorio comunale degli obiettivi e dei contenuti del Regolamento del Verde.
2. Obiettivi principali dell'Amministrazione sono:
  - informare relativamente ai contenuti del Regolamento del verde e degli altri strumenti per la salvaguardia del verde, esistenti a livello comunale e sovraordinato;
  - sensibilizzare sulla tutela del verde pubblico e privato;
  - promuovere una cultura del verde come patrimonio pubblico;
  - stimolare il protagonismo dei cittadini nella cura del verde pubblico e privato e nella collaborazione con i soggetti che si occupano di vigilanza;
  - promuovere attività di formazione per migliorare la qualità degli interventi sul verde.

#### **Art. 14 - Il cittadino, le associazioni e gli organismi di consultazione**

1. Le cittadine e i cittadini, parte attiva dell'attuazione dei contenuti del presente regolamento per l'incremento del valore ambientale, sono chiamati non solo a difendere il verde da qualsiasi azione che vada contro i principi di tutela e rispetto dell'ambiente, ma anche a proporre azioni per il suo incremento per la tutela e il rispetto dell'ambiente.
2. Il Comune di Musile di Piave promuove forme di partecipazione delle cittadine e dei cittadini, in forma individuale o tramite Associazioni, alle attività di tutela, progettualità e valorizzazione del verde.
3. La collaborazione tra cittadini e Amministrazione comunale per la cura e la gestione condivisa delle aree a verde pubblico è disciplinata da apposito Regolamento comunale.

#### **Art. 15 - Cura del verde pubblico da parte di privati e sponsorizzazioni**

1. Nell'intento di permettere e regolamentare la partecipazione diretta di cittadine e cittadini attivi alla cura del verde pubblico, l'Amministrazione comunale ha la facoltà di affidare ad essi interventi di piantagione, cura e gestione condivisa di aree verdi ai sensi del l'apposito Regolamento comunale vigente.
2. Le attività di cura del verde possono essere inerenti interventi di manutenzione di aree verdi e di arredi, sistemazioni a verde, incremento del patrimonio arboreo e arbustivo, gestione di servizi collegati alle aree verdi, di desigillazione, ecc..
3. Il Comune, ai sensi della normativa vigente, può attivare iniziative di sponsorizzazione da parte di soggetti imprenditoriali allo scopo di promuovere attività e interventi di manutenzione e/o nuova sistemazione di aree verdi comunali, quali la cura e l'incremento del patrimonio arboreo pubblico, la riqualificazione e/o la manutenzione di aree verdi, aree gioco/fitness, aree cani, la realizzazione e gestione di aiuole fiorite, la dotazione di arredi, ecc..
4. Le procedure di affidamento, relative ai patti di collaborazione, di sponsorizzazione, convenzione saranno definite di volta in volta con apposita delibera di Giunta comunale su proposta del settore competente.
5. Il Comune promuove e può attivare forme di incentivazione alla realizzazione di aree boscate su terreni privati allo scopo di dare ulteriore impulso all'attuazione della rete ecologica comunale.

### **TITOLO III – CRITERI DI PROGETTAZIONE DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO**

#### **Art. 16 – Aspetti generali**

1. I progetti di aree verdi che costituiscono oggetto del presente regolamento, compresi quelli previsti all'interno di piani urbanistici attuativi, accordi di pianificazione o di programma, progetti strategici ovvero in interventi edilizi diretti di particolare pregio individuate dallo strumento urbanistico comunale, qualora siano presenti delle alberature significative devono prevedere le analisi specifiche di seguito elencate, oltre a quelle eventualmente previste dagli strumenti urbanistici:
  - a) studi ed indagini sullo stato di fatto riguardanti l'inquadramento paesaggistico compositivo, analisi stazionali e del patrimonio vegetale presente con particolare riguardo al rilievo dendrologico puntuale preferibilmente su supporto digitale con georeferenziazione dei singoli elementi (specie, dimensioni, stato fitosanitario, etc.), con relativa planimetria e documentazione fotografica per individuare gli elementi di pregio degli elementi arborei esistenti;
  - b) indicazioni specifiche in merito alla salvaguardia delle specie arboree significative e degli eventuali reintegri;
  - c) relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, nonché una descrizione dettagliata delle caratteristiche di tutti i materiali prescelti, degli aspetti tecnico-agronomici e dell'inserimento paesaggistico ed ambientale, che tenga conto anche dell'edificato presente, della viabilità, delle distanze legali, e degli impianti tecnologici;
  - d) elaborati di progetto, redatti alle scale opportune, in cui siano riportate le principali caratteristiche dell'opera: disposizione dei singoli alberi o gruppi di alberi (con evidenziato l'ingombro a maturità), dei gruppi di arbusti, dei percorsi pedonali, ciclabili e carrabili e degli impianti necessari di irrigazione, drenaggio, illuminazione, arredo, le dotazioni in caso di verde attrezzato, etc., nonché viabilità, passi carrai, utenze aeree e sotterranee attigue all'area di intervento nonché il rispetto delle distanze delle alberature dall'impiantistica interrata (tubazioni gas, acqua, linee elettriche e telefoniche, fognature, etc.);
  - e) una relazione descrittiva e grafica degli elementi prestazionali, tecnici ed economici;
  - f) piano di manutenzione delle opere a verde e degli impianti tecnologici con specifica quantificazione dei costi di gestione, ed individuazione dei soggetti su cui graveranno i costi stessi;
  - g) programma operativo di tutela e salvaguardia del verde esistente nella fase di esecuzione dei lavori;
  - h) programma manutentivo di attecchimento dell'impianto a verde da realizzare, comprensivo degli oneri ed interventi posti a carico del committente per il periodo di due anni dal collaudo delle opere, atti a garantire il perfetto sviluppo ed attecchimento della vegetazione;
  - i) elaborati grafici di dettaglio degli interventi, degli impianti, degli arredi e dei giochi come da progetto con le relative schede e manuali di gestione e certificazioni di conformità alle normative vigenti (UNI EN 1176 – 1177) e ss.mm.ii, da fornire all'amministrazione comunale per la gestione futura;
  - j) analisi pedoclimatiche.
2. Le nuove alberature devono essere disposte in modo da creare spazi alberati unitari e articolati, opportunamente collegati tra di loro, in rapporto specialmente ai fabbricati e alle relative visuali anche riferite all'integrazione e armonizzazione dell'opera nel paesaggio circostante.

### **Art. 17 - Scelta e uso delle specie vegetali**

1. La scelta delle specie arboree ed arbustive per la realizzazione di nuovi impianti e nelle sostituzioni deve tendere al mantenimento degli aspetti naturali, paesaggistici e culturali del territorio.
2. La scelta di specie esotiche e delle diverse varietà ornamentali, in luogo di quelle autoctone, dovrà infatti essere valutata solo in funzione di un'eventuale superiore capacità di resistenza delle stesse alle condizioni climatiche e pedologiche particolarmente difficili della zona oggetto di intervento e solo se la scelta viene esplicitamente motivata con apposita relazione (motivazioni di composizione architettonico-paesaggistica, non in contrasto con l'inserimento dell'area nel paesaggio circostante).
3. Nella composizione delle aiuole deve essere favorito l'utilizzo di specie a bassa esigenza manutentiva ed irrigua e deve essere privilegiata la realizzazione di ampie macchie con sequenze mono o plurispecifiche.
4. In fase di progettazione si dovrà tener conto degli spazi di crescita e delle dimensioni a maturità delle specie arboree, arbustive ed erbacee prescelte.
5. Nelle zone esterne alle aree urbane e periurbane devono essere utilizzate o mantenute specie vegetali tipiche del territorio circostante.

### **Art. 18 - Morfologia e gestione delle acque**

1. Quando il progetto preveda l'inserimento di impianti di gestione delle acque complessi e pendenze superiori al 18%, esso deve essere accompagnato da una relazione attestante la possibilità tecnica di eseguire interventi manutentivi, ordinari o straordinari.
2. È buona pratica prevedere lo smaltimento dell'acqua in luogo e il rallentamento dell'entrata in fognatura della stessa mediante l'inserimento di rain-garden lineari o altre strutture di drenaggio.
3. Dove possibile, le aree a verde saranno progettate con lo scopo di rallentare i tempi di corrivazione delle acque meteoriche per deflusso verso i collettori.
4. Potranno essere incentivati i progetti di spazi verdi su aree private aventi funzioni di rain-garden o bacino di laminazione aventi capacità di regimazione delle acque provenienti da aree pubbliche limitrofe.

### **Art. 19 – Giardini pensili, tetti verdi e coperture di garages interrati**

Al fine di una corretta regimazione delle acque, nonché del risparmio energetico e del corretto inserimento paesaggistico degli edifici, potranno essere incentivati i progetti di pareti verdi verticali, giardini pensili da realizzare mediante la posa di uno strato di terreno vegetato calpestabile, oltre che tetti verdi piani od inclinati e coperture rinverdite di garages interrati, anche di minimo spessore e quindi di minimo peso, ancorché non calpestabili o calpestabili esclusivamente lungo appositi percorsi pedonali ed in punti di sosta, da realizzare mediante la posa di un substrato composto di materiale vulcanico e sostanze organiche e la messa a dimora di specie vegetali con scarse esigenze di irrigazione e manutenzione.

### **Art. 20 – Irrigazione**

1. Nella progettazione si dovrà tenere in debita considerazione l'assetto di impianto in funzione della disponibilità della risorsa idrica, privilegiando sempre specie vegetali poco esigenti.
2. Devono essere chiaramente indicati nel progetto i punti e le linee per l'adduzione dell'acqua con relativi collettori e linee elettriche.
3. Si dovrà evitare l'installazione di impianti di irrigazione in luoghi difficilmente raggiungibili, prevedendo invece la messa a dimora di specie poco esigenti o altre soluzioni.
4. È consigliata la progettazione di un impianto d'irrigazione adeguatamente modulato per le varie esigenze degli elementi vegetali. Le superfici erbose realizzate devono essere dotate di impianto irriguo con irrigatori a scomparsa pop-up (almeno nelle fasce vicine ad aiuole,

piste ciclabili e percorsi pedonali), mentre per alberi e arbusti si dovrà prevedere un adeguato impianto di irrigazione a goccia.

5. Gli impianti irrigui di nuova progettazione devono essere rappresentati con scala appropriata su planimetria dedicata e fornite indicazioni sui materiali di utilizzo, altresì dovranno essere specificati i prelievi stimati di acqua potabile su base annua nonché i costi per la fornitura del contatore e l'allacciamento alla rete di fornitura idrica cittadina.
6. Sono da prediligere in ogni caso per l'irrigazione le acque provenienti dai canali consortili, con esclusione per quanto possibile del ricorso all'acqua potabile.

#### **Art. 21 – Parcheggi**

1. Nella progettazione di parcheggi a raso, pubblici o di uso pubblico, deve essere prevista la messa a dimora di alberi in numero sufficiente a garantire una superficie coperta adeguata all'area complessiva occupata dal parcheggio.
2. Come già richiamato all'articolo 4, va assicurata una superficie libera alla base di ogni albero, adeguatamente protetta dal calpestio e dagli urti.
3. In caso di parcheggi interrati, qualora la copertura non sia utilizzata in altro modo, la stessa dovrà prevedere la realizzazione di aree verdi, mediante la posa di un substrato alleggerito, anche di minimo spessore e minimo peso, ancorché non calpestabili e percorribili in percorsi appositi.

#### **Art. 22 - Arredi e materiali**

1. Nella scelta degli arredi e dei materiali sono da preferire quelli più adatti all'uso esterno e che abbiano maggior durata, nonché i più resistenti all'uso e al vandalismo.
2. Oltre alla documentazione prevista dal regolamento del verde, quando il progetto preveda l'inserimento di arredi o materiali complessi, poco usuali o particolarmente costosi, sempre certificati, dovrà essere accompagnato da una relazione attestante la possibilità tecnica di eseguire interventi manutentivi, ordinari e straordinari.
3. È necessario prevedere l'inserimento di arredi di servizio (panchine, cestini, fontane) in misura consona all'area e all'utenza prevista.
4. Potrà essere valutata la previsione di installare servizi igienici in misura consona all'area e all'utenza prevista.

#### **Art. 23 – Prato**

1. È preferibile usare miscugli o blend già testati, adatti alle condizioni climatiche e pedologiche del luogo.
2. La conformazione delle aree a prato deve agevolare le macchine operatrici: è consigliato limitare angoli perimetrali acuti, perimetri con raggi di curvatura inferiori ai 2 m e pendenze troppo elevate.

**Art. 24 – Rete ecologica**(sistema interconnesso di habitat, di cui salvaguardare la biodiversità, che pone particolare attenzione alle specie animali e vegetali potenzialmente minacciate).

La realizzazione di alcuni elementi della rete ecologica potrà essere effettuata in sede di convenzione pubblico/privato, nonché con i programmi urbanistici complessi.

#### **Art. 25 – Aree di compensazione**

Per compensazione si intendono le opere da realizzare allo scopo di bilanciare gli effetti negativi generati da un progetto, in assenza di alternative che possano escludere tali effetti. Salvo quanto previsto all'art. 4 riguardo le forme di compensazione in caso di abbattimenti, allo scopo di tutelare gli elementi portanti del sistema del verde, è necessario provvedere come di seguito specificato:

- a) in caso di eliminazione/sottrazione/danneggiamento di elementi della rete ecologica quali siepi, alberature, filari alberati, fossi, etc., il richiedente è tenuto a realizzare ex novo, a titolo di compensazione, in posizione per quanto possibile contigua o in zone adatte a tale scopo, una superficie a verde di tipologia analoga (siepi, macchie boschive, ecc.) da quantificare in base al tipo d'intervento;
- b) quando gli interventi urbanistico-edilizi, per collocazione, estensione e tipologia di azione o per vulnerabilità delle aree contermini generino particolari criticità, come individuate dallo strumento urbanistico comunale, è facoltà dell'amministrazione comunale richiedere la realizzazione di opere di mitigazione ambientale, anche all'esterno del perimetro di intervento, al fine di rendere il progetto sostenibile dal punto di vista ambientale e socio-economico, anche in ottemperanza a quanto disposto dalla legge 14 gennaio 2013, n. 10 relativamente all'incremento degli spazi verdi urbani;
- c) nei casi in cui la compensazione avvenga diversamente da quanto contenuto nei commi precedenti, l'amministrazione comunale definirà forme e oneri della compensazione ambientale nel rispetto di quanto descritto dalle norme di attuazione del Piano degli Interventi e dall'eventuale indice di riequilibrio ecologico.

#### **Art. 26 - Finanziamento delle opere a verde pubblico**

Il finanziamento per la costruzione e la manutenzione delle aree verdi di proprietà dell'amministrazione comunale od in cessione/servitù di uso pubblico, può avvenire anche nei seguenti modi:

- a) finanziamento diretto, attraverso:
  - risorse stanziare dall'amministrazione comunale attinte dal proprio bilancio, nel rispetto dei principi contabili e di programmazione vigenti;
  - scomputo dagli oneri di urbanizzazione, subordinato alla stipula di una convenzione od al perfezionamento di un accordo di pianificazione fra il privato e l'amministrazione comunale;
- b) sponsorizzazione finanziaria, da prevedere ai sensi della stessa legge 14 gennaio 2013, n. 10 e nel rispetto dei principi previsti in materia di contratti pubblici, attraverso:
  - la previsione di un versamento di risorse da parte di sponsor, quali enti pubblici e privati, aziende o privati cittadini sotto forma di donazione, stabilita all'interno di una convenzione o di un accordo di pianificazione, di somme di denaro destinate alla manutenzione o alla costruzione delle aree verdi, ovvero la realizzazione e/o gestione diretta del patrimonio verde – aree o alberature – da parte di soggetti privati.

### **TITOLO IV – GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO**

#### **Art. 27 – Manutenzione ordinaria e straordinaria**

1. La manutenzione riguarda la conservazione in uno stato ottimale delle piante, della vegetazione arbustiva ed erbacea, delle siepi, dei prati e degli spazi verdi in genere, nonché la conservazione della loro valenza ornamentale, secondo i criteri contenuti nel presente Regolamento e nel rispetto dei vincoli imposti da esigenze storiche, progettuali e legislative.
2. I proprietari di aree verdi o di zone con presenza di alberature o siepi provvedono alla manutenzione della vegetazione che riduce la fruizione o la visibilità di aree o strutture pubbliche, o che risultano di pregiudizio all'incolumità pubblica o privata. Nel caso di alberature e siepi private poste lungo aree e strade pubbliche i proprietari sono tenuti agli interventi di manutenzione in modo da non ridurre in alcun modo la sicurezza e la fruizione delle aree pubbliche.

3. Considerato l'elevato valore ecologico ed ambientale costituito dall'insieme dei giardini e delle aree verdi in generale di proprietà privata, al fine di valorizzare e preservare tale patrimonio ambientale, gli interventi di manutenzione dovranno essere effettuati nel rispetto dei principi indicati dalla società italiana di arboricoltura, cui si rimanda per ogni approfondimento del caso (<http://www.isaitalia.org/gli-indispensabili.html>) e di quanto previsto dal presente regolamento.
4. È fatto obbligo a tutti i proprietari o titolari o usufruttuari a qualunque titolo di terreni e giardini privati in disuso o comunque incolti, di mantenere il lotto in modo decoroso e sgombro da eventuali rifiuti, assicurando un'adeguata frequenza nelle operazioni di pulizia e taglio dell'erba.
5. L'amministrazione comunale può attivare convenzioni con soggetti pubblici e privati per la manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico, anche in riferimento a quanto prescritto dall'art. 4 della legge 14 gennaio 2013, n. 10, la sorveglianza e la pulizia di specifiche aree, al fine di ottenere il coinvolgimento della cittadinanza nella gestione e nel corretto uso delle aree verdi pubbliche o di uso pubblico.
6. I concessionari a qualunque titolo di aree verdi di proprietà pubblica, sono responsabili dei beni in uso ed in tutti i casi gli interventi devono essere eseguiti a regola d'arte nel rispetto delle convenzioni stipulate e sono sottoposte al controllo e coordinamento dell'ufficio comunale preposto.
7. Nel caso di manomissioni non autorizzate sul verde verticale o orizzontale in affidamento, convenzione o in concessione, oppure nel caso di mancati adempimenti di obblighi di manutenzione, come da convenzione o concessione in corso, gli uffici tecnici possono revocare la convenzione o la concessione in corso.

#### **Art. 28 - Norme per la difesa delle piante**

1. Nelle aree di cantiere e nei casi di occupazione di suolo pubblico è fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti utili ad evitare il danneggiamento o qualsiasi attività che possa compromettere in modo diretto o indiretto la salute, lo sviluppo e la stabilità della vegetazione esistente (lesioni alla corteccia e alle radici, rottura di rami, ecc.).
2. Nell'area corrispondente alla zona di pertinenza delle alberature, data dalla proiezione a terra della chioma, sono vietati tutti gli interventi che possono causare deperimento o morte della pianta o che possono in qualche modo metterne a rischio il normale sviluppo.
3. Il transito di mezzi pesanti in corrispondenza dell'apparato radicale, è consentito solo in caso di carenza di spazio e solo se saltuario e di breve durata; diversamente, l'area deve essere adeguatamente protetta dall'eccessiva costipazione del terreno tramite apposizione di idoneo materiale cuscinetto e di protezione (come, per esempio, assi di legno grossolane o lastre in metallo).
4. Per la difesa contro i danni meccanici ai fusti, tutti gli alberi devono essere singolarmente protetti mediante tavole di legno alte almeno 2 m, disposte contro il tronco in modo tale che questo sia protetto su tutti i lati prospicienti l'area di manovra degli automezzi. Le superfici boscate e cespugliate poste nell'ambito di un cantiere devono essere protette da recinzioni solide che racchiudano le superfici di pertinenza delle piante. Tale protezione deve prevedere anche l'interposizione di idoneo materiale cuscinetto e deve essere installata evitando di collocare direttamente le tavole sulle sporgenze delle radici e senza l'inserimento nel tronco di chiodi, manufatti in ferro e simili. Al termine dei lavori tali dispositivi devono essere rimossi.
5. Per la difesa contro i danni agli apparati radicali nell'apertura di scavi, oltre al rispetto delle distanze dalle piante esistenti, occorre porre la massima cura ed attenzione all'asportazione del terreno evitando lesioni che sfibrino le radici più grosse, che vanno recise con un taglio netto. Nel caso in cui l'apertura dello scavo si protragga nel tempo ed in condizioni di forte

stress idrico della pianta, devono essere adottati opportuni accorgimenti per mantenere umide le radici interessate dall'intervento (ad esempio il rivestimento con geojuta).

6. Per gli scavi necessari alla posa in opera di nuova impiantistica tecnologica interrata (tubazioni gas, acqua, linee elettriche e telefoniche, fognature, ecc.) si devono osservare distanze minime o utilizzare per la posa di passacavi il sistema no-dig (assenza di scavi) e adottare comunque precauzioni tali da non danneggiare le radici degli alberi e comprometterne la stabilità.

Le distanze minime misurate dalla tangente al colletto, rilevata a 10 cm da terra sul tronco dell'albero interessato, dovranno corrispondere a:

- 3 m dagli alberi;
- 4 m da alberi di pregio;
- 10 m da alberi monumentali e grandi alberi.

7. Deroga alle distanze di cui sopra, può essere concessa solo in caso di comprovata pubblica utilità e previo deposito, prima dell'inizio lavori, di documentazione tecnica a firma di professionista abilitato e competente in materia che attesti la salvaguardia dell'apparato radicale ovvero valuti le variazioni di stabilità della/e pianta/e per effetto dell'intervento di scavo. In presenza di vincoli, dovrà essere acquisito il parere favorevole degli enti competenti in materia.
8. Nel caso in cui gli scavi contribuiscano al deperimento della risorsa idrica si dovrà garantire l'irrigazione supplementare delle piante direttamente interessate.

#### **Art. 29 - Particolari disposizioni per la tutela di alberi e filari di pregio**

1. I proprietari di alberi e/o filari di pregio sono tenuti a vigilare al fine di evitare lesioni ed altri fattori che possano compromettere il vigore di questi esemplari e sono tenuti ad adottare opportuni provvedimenti in caso di accertate criticità fitopatologiche o di precaria stabilità.
2. Gli interventi di abbattimento e modifica sostanziale della chioma e dell'apparato radicale di alberi e/o filari di pregio devono essere autorizzati dall'amministrazione comunale previa acquisizione di documentazione tecnica che ne motivi le ragioni.
3. I proprietari di alberi o filari di pregio sono tenuti ad eseguire periodicamente la rimonda del secco, ed a conservare la forma obbligata degli esemplari allevati in tal modo ove il libero sviluppo vegetativo possa comportare pericoli di sbrancamento o instabilità.
4. In caso di inosservanza degli obblighi e delle disposizioni contenuti nel presente articolo, si applicano le sanzioni previste all'art. 42.

#### **Art. 30 - Danneggiamenti**

1. Sono considerati danneggiamenti tutte le attività che, direttamente o indirettamente, possano compromettere l'integrità fisica e lo sviluppo delle piante di proprietà pubblica e privata.
2. È vietato ogni tipo di danneggiamento alla vegetazione esistente, in particolare:
  - a) provocare ferite con strumenti e mezzi di qualsiasi tipo alle piante situate in giardini, aree verdi, parchi, edifici scolastici e di uso pubblico, viali e strade alberate, cimiteri;
  - b) parcheggiare le automobili a ridosso di alberi sopra aiuole stradali;
  - c) versare sostanze fitotossiche (sali, acidi, oli, ecc.) nelle aree di pertinenza delle piante;
  - d) provocare la combustione di sostanze di qualsiasi natura all'interno delle aree di pertinenza delle alberature;
  - e) impermeabilizzare l'area di pertinenza delle piante;
  - f) affiggere direttamente alle alberature, con chiodi, filo di ferro o materiale non estensibile, cartelli, manifesti e simili;
  - g) riportare, nelle aree di pertinenza delle piante, ricarichi superficiali di terreno o qualsivoglia materiale di spessore superiore a 15 cm, tali da comportare l'interramento del colletto;



- h) asportare terriccio dalle aree di pertinenza degli alberi per uno spessore superiore a 15 cm; in ogni caso non devono essere danneggiate le appendici radicali;
  - i) depositare materiali derivanti da attività industriali o artigianali in genere in vicinanza di piante;
  - j) realizzare nuovi impianti di illuminazione, anche se provvisori, che producano calore tale da danneggiare la chioma dell'alberatura;
  - k) eseguire scavi nel mancato rispetto delle distanze minime dagli alberi senza essere in possesso di deroga.
3. I danni procurati ad esemplari arborei o ad arbusti di proprietà comunale ovvero ad alberi e filari classificati come grandi alberi, di pregio o monumentali una volta contestati e verbalizzati vengono quantificati e addebitati al responsabile sulla base delle modalità previste dal presente Regolamento.
  4. Qualora il responsabile non provveda nei tempi e nei modi previsti al recupero o sostituzione del patrimonio danneggiato, i costi dell'intervento di sostituzione sono sostenuti dall'amministrazione comunale, che successivamente ne farà rivalsa nei confronti del soggetto responsabile.

### **Art. 31 – Abbattimenti**

1. L'abbattimento degli alberi per gli esemplari di alto fusto e di diametro superiore a 40 cm misurato a 1,30 m di altezza è soggetto a comunicazione al Comune.  
La comunicazione va presentata almeno 30 giorni prima dell'intervento all'ufficio comunale preposto che nel termine di 30 giorni dalla ricezione della predetta comunicazione, emette eventuale provvedimento motivato interdittivo. Fatte salve interruzioni dei termini per richiesta di documentazione integrativa, l'ufficio comunale, nel caso di interventi in contrasto con disposizioni del presente regolamento, provvede a notificare gli interessati diffida a non procedere all'abbattimento.  
In difetto di comunicazione agli interessati del provvedimento interdittivo, con il decorso del termine di 30 giorni dalla presentazione della predetta comunicazione, l'abbattimento si ritiene assentito.
2. La procedura di cui al comma precedente non si applica nel caso di abbattimenti ordinati o decisi dalle Pubbliche Autorità competenti. In tal caso si procederà all'abbattimento conformemente alle modalità previste nel provvedimento che lo dispone.
3. In caso di esemplari arborei insediati in zone a vincolo paesaggistico - ambientale, in zone a vincolo idrogeologico o aree appartenenti alla rete Natura 2000 (SIC e ZPS) ovvero laddove vi siano competenze di enti terzi, dovrà essere acquisito il parere dell'ente preposto alla tutela che condiziona l'istruttoria finale.
4. Per ogni pianta abbattuta è prevista la compensazione, ove possibile, con nuova piantagione di uno o più esemplari con circonferenza minima di 16-18 cm, misurata a 1,30 m dal colletto della pianta.
5. Sono previste altre forme di compensazione (es. monetizzazione) nei casi previsti da particolari disposizioni assunte dall'amministrazione comunale con delibere di giunta ovvero in casi in cui sia evidente l'impossibilità di individuare un'area disponibile idonea alla nuova messa a dimora. Le somme introitate in questi casi saranno destinate all'acquisto di nuove essenze da inserire nel patrimonio arboreo comunale.
6. Nel caso in cui l'esemplare arboreo da abbattere appartenga ai generi per cui si applicano particolari disposizioni vigenti in materia (es. Platanus etc.), necessita seguire attentamente le disposizioni del caso.
7. Gli interventi di abbattimento dovranno essere nel rispetto della normativa vigente in materia.

### **Art. 32 - Abbattimenti urgenti in aree private**

1. Nel caso di alberi con evidente stato fitopatologico precario o manifesta instabilità, ovvero condizioni tali da costituire potenziale pericolo di schianto, il soggetto interessato comunica all'amministrazione comunale la necessità di abbattere subito l'albero e nei successivi 10 giorni deposita la documentazione che attesta l'urgenza dell'intervento.
2. In caso di abbattimenti non rientranti nel comma 1, l'interessato presenta all'amministrazione comunale comunicazione per abbattimento con procedura d'urgenza, cioè con dimezzamento del termine indicato al comma 1 dell'articolo 31.

### **Art. 33 - Sostituzione di esemplari arborei abbattuti**

1. Gli esemplari sostitutivi potranno essere messi a dimora nell'area di pertinenza delle piante abbattute purché siano disponibili gli spazi idonei e sia possibile il rispetto delle distanze richiamate al precedente articolo 4.
2. Sono ammesse deroghe alle distanze previste dal precedente comma, nel caso in cui il reimpianto abbia il fine di reintegrare eventuali fallanze in viali alberati, filari di qualsiasi natura e tipo, quando la consistenza degli esemplari arborei classificati "di pregio" superi numericamente il 50% della composizione complessiva della formazione lineare.
3. Gli alberi di alto fusto messi a dimora in filari di pregio devono avere a 1,30 m dal colletto:
  - una circonferenza del fusto non inferiore a 10 cm per piante con raggio della chioma a maturità < 3 m;
  - una circonferenza non inferiore a 14 cm per piante con raggio della chioma a maturità tra 3 e 6 m;
  - una circonferenza non inferiore a 16 cm con raggio della chioma a maturità > 6 m;nonché disporre di chiome e apparato radicale integro e risultare di buona qualità.

### **Art. 34 - Reimpianti coattivi**

Le piante abbattute in assenza di comunicazione devono essere in ogni caso sostituite o richiesta la monetizzazione comprensiva delle spese di acquisto, piantumazione e attecchimento di nuovi esemplari a compensazione di quelli abbattuti come previsto all'art. 31. A tal proposito, l'amministrazione comunale si pronuncia con eventuale proprio provvedimento che fissa i tempi e modi per il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente articolo.

### **Art. 35 - Potature e rimonde ordinarie**

1. Un albero correttamente piantato e gestito, in assenza di patologie specifiche, non necessita di potature. La potatura riveste un carattere di straordinarietà, che va effettuato solo se finalizzato ad eliminare rami secchi, lesionati o ammalati, per motivi di difesa fitosanitaria, per problemi di pubblica incolumità, per rimuovere elementi di ostacolo alla circolazione stradale, nei casi di interferenza con elettrodotti o altre reti tecnologiche preesistenti e per contenere la chioma (potature di contenimento) in modo da evitare interferenze con manufatti, o per la prevenzione di alterazioni strutturali della chioma nei giovani alberi (potatura di formazione).
2. Al fine di tutelare gli alberi e la loro importante funzione ecologica, il Comune promuove la conoscenza e diffusione di buone pratiche di gestione e potature che, con l'obiettivo di non provocare danni, devono essere eseguite a regola d'arte preferibilmente ad opera di ditte qualificate iscritte alla Camera di Commercio e dotate di qualifica di Arboricoltore certificato, in modo da mantenere la chioma integra e a portamento naturale tipico di ciascuna specie arborea.
3. La rimonda dal secco, finalizzata alla sola asportazione di rami o branche non più vegete, senza limitazioni nel diametro di taglio, sono consentiti nell'arco di tutto l'anno, preferibilmente nei mesi estivi.

4. Le potature su latifoglie decidue devono essere effettuate nel periodo dal 1° novembre al 15 marzo, quando gli alberi sono in riposo vegetativa, interessando branche di diametro non superiore a 10 cm. A garanzia della "dominanza apicale" esercitata dalla gemma terminale, dovrà essere adottata la tipologia definita "potatura a tutta cima" da eseguire esclusivamente attraverso la tecnica del taglio di ritorno: accorciamento, di norma contenuto a 1/3 della lunghezza del ramo/branca, tramite asportazione della porzione apicale del ramo/branca fino all'inserzione di un ramo secondario inferiore con un diametro di almeno 1/3 rispetto a quello asportato, che a sua volta assumerà la funzione di cima. I tagli dovranno essere netti e rispettare il collare sulla parte residua senza lasciare monconi. Dovrà essere rispettata una giusta proporzione tra le dimensioni del ramo tagliato e il ramo di sostituzione che viene lasciato. Il periodo sopra indicato, in presenza di particolari condizioni climatiche e di una connessa attività vegetativa, potrà essere ridotto o prorogato con specifico atto dirigenziale.
5. Le potature su sempreverdi possono essere effettuate tutto l'anno con tagli su branche non superiori a cm 10 di diametro con la stessa metodologia di cui al precedente comma.
6. Nel caso in cui l'esemplare arboreo da potare appartenga al genere *Platanus*, il proprietario o i soggetti formalmente delegati dovranno obbligatoriamente chiedere l'autorizzazione al Servizio Fitosanitario Regionale.
7. Le potature di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo possono essere eseguite senza necessità di autorizzazione da parte del Comune.
8. Sono vietati i seguenti interventi salvo casi motivati da comunicare ai sensi dell'art. 27:
  - a) gli interventi di capitozzatura lunga o corta, ovvero i tagli che interrompono la crescita apicale del fusto (ad esclusione degli interventi di capitozzatura effettuati nell'ambito della conduzione agraria di alberi secondo metodi tradizionali, ad esempio salici);
  - b) gli interventi che comportino una drastica riduzione della chioma, alterando completamente il portamento e l'equilibrio biologico della pianta e compromettendone il ciclo vitale;
  - c) nelle conifere la cimatura dell'asse principale e dei rami, ad esempio su piante del genere *Cedrus*, *Pinus*, *Abies*, ecc.
  - d) la potatura nel periodo dal giorno 16 marzo al 31 ottobre. Nelle potature eseguite in periodo invernale, occorre evitare di eseguire gli interventi nelle giornate particolarmente fredde, e comunque, mai con temperature inferiori a 3°C.
9. Nella manutenzione del verde pubblico, il settore comunale competente può intervenire con modalità diverse da quelle di cui al presente articolo, anche con potature straordinarie ai sensi del successivo art. 36, per ragioni di interesse pubblico.

#### **Art. 36 - Potatura straordinaria di contenimento della chioma e di risanamento**

1. Le potature di cui al presente articolo dovranno essere eseguite preferibilmente da ditte qualificate, dotate di personale con qualifica di arboricoltore. Sono considerate potature straordinarie le seguenti tipologie d'intervento:
  - a) potatura di riduzione e contenimento della chioma per i motivi di cui all'articolo precedente e di diametro superiore a dieci centimetri, ammessa unicamente nel periodo 1° novembre - 15 marzo, eseguendo raccorciamenti di rami e branche con tagli di ritorno effettuati per favorire lo sviluppo di una chioma più contenuta.
  - b) potatura di risanamento e ricostruzione, che consiste in interventi di asportazione di branche o rami ancora vegeti, di diametro anche superiore a dieci centimetri, soggetti ad evidenti patologie che ne compromettano la stabilità, ovvero per motivi fitosanitari in seguito ad eventi accidentali o a precedenti interventi non corretti. Tali interventi sono consentiti nell'arco di tutto l'anno.
2. Negli interventi di riduzione e di risanamento della chioma, con esclusione di quelli eseguiti per conto del Comune su aree pubbliche, il proprietario o avente titolo deve inoltrare

specifica istanza autorizzativa, corredata da relazione di tecnico abilitato, di documentazione fotografica che dimostri l'esistenza delle condizioni previste dal precedente comma, al Settore comunale competente. Fatte salve interruzioni dei termini per richiesta di documentazione integrativa, l'ufficio comunale nel caso di interventi in contrasto con disposizioni del presente regolamento provvede a notificare agli interessati diffida a non procedere.

3. Nel caso in cui l'esemplare arboreo sottoposto all'intervento appartenga al genere *Platanus*, il proprietario o i soggetti formalmente delegati dovranno preventivamente attenersi alle procedure previste dalla normativa nazionale e regionale di riferimento.
4. Le potature di alberi privati eseguite in modo difforme dalle disposizioni di cui al presente Titolo o in assenza di comunicazione, che compromettano irrimediabilmente lo sviluppo futuro della chioma secondo le caratteristiche tipiche della specie, sono soggette alla sanzione pecuniaria di cui all'art. 42 del presente Regolamento.

#### **Art. 37 - Manutenzione alberature private a confine con spazi pubblici**

1. I proprietari confinanti con strade pubbliche o soggette ad uso pubblico, marciapiedi e piste ciclabili, hanno l'obbligo di mantenere le chiome delle piante potate e manutentate in modo che non rechino pericolo ed intralcio al traffico pedonale e ciclabile, nascondano la segnaletica e la pubblica illuminazione o che comunque compromettano la pubblica incolumità.  
Inoltre, devono contenere le siepi di proprietà in modo da non restringere i marciapiedi e le piste ciclabili, in conformità alle disposizioni del Codice della Strada e del Codice Civile.
2. È fatto obbligo ai proprietari o possessori a qualunque titolo di aree verdi, di provvedere alla pulizia degli spazi pubblici che dovessero essere sporcati a causa delle piante insistenti nelle loro aree private.

#### **Art. 38 - Fruizione di parchi, boschi urbani e giardini pubblici**

1. Le aree verdi sono a disposizione dei cittadini per lo svolgimento di attività fisico-motorie, ricreative, sociali, per il riposo, lo studio e l'osservazione della natura.
2. I frequentatori sono responsabili dei danni di qualsiasi natura causati da essi stessi o da persone, animali o cose di cui abbiano responsabilità e custodia.
3. La salvaguardia del verde pubblico è affidata al senso di responsabilità dei cittadini, che sono tenuti ad osservare sia le norme di comportamento sia le indicazioni del personale addetto alla gestione del verde ed alla vigilanza. È pertanto vietato alterare lo stato dei luoghi, introdurre stabilmente elementi di arredo personali (cesti, seggiole, panche, tavolini, cartelli, ecc.) e mettere a dimora alberi o arbusti senza preventiva autorizzazione rilasciata dall'amministrazione comunale.
4. La fruizione, da parte dei cittadini o dei turisti, di aree verdi o itinerari di proprietà privata, aperti al pubblico, potrebbe essere regolata da apposite convenzioni.

### **TITOLO V - DIFESA FITOSANITARIA DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO**

#### **Art. 39 - Difesa delle piante e delle alberature**

1. Per la lotta contro i parassiti, allo scopo di salvaguardare il patrimonio verde, è fatto obbligo di prevenire la diffusione delle principali malattie e dei parassiti animali e vegetali che possano diffondersi nell'ambiente e creare danni al verde pubblico e privato, sempre nelle modalità previste dalla normativa vigente.

2. Tra le metodologie di lotta devono essere privilegiate le misure di tipo preventivo, volte a diminuire al minimo le condizioni di stress per le piante migliorandone le condizioni di vita.
3. La prevenzione deve essere attuata attraverso:
  - a) la scelta di specie adeguate e l'impiego di piante sane;
  - b) la difesa delle piante da danneggiamenti;
  - c) l'adeguata preparazione dei siti di impianto;
  - d) il rispetto delle aree di pertinenza indicate dal presente regolamento e la protezione delle stesse da calpestio, ecc.;
  - e) l'eliminazione o la riduzione al minimo degli interventi di potatura.
4. Nel caso in cui l'esemplare arboreo da abbattere o manutentare (sottoporre, cioè, a interventi cesori) appartenga ai generi per cui si applicano particolari disposizioni vigenti in materia (es. *Platanus* etc.), necessita seguire attentamente le disposizioni del caso.
5. Il mancato rispetto della normativa fitosanitaria comporta l'applicazione delle sanzioni previste nel capitolo dedicato.
6. Le norme contenute nella presente sezione del regolamento si applicano a piante di proprietà sia pubblica che privata, qualunque sia la loro dimensione.

#### **Art. 40 - Misure di lotta obbligatoria**

1. Gli interventi di lotta obbligatoria sono istituiti dal MASAF con appositi decreti. Essi si attuano con attività di:
  - intensa sorveglianza del territorio, al fine di individuare tempestivamente la comparsa dell'organismo nocivo;
  - imposizione di interventi specifici di lotta, al fine di tentarne l'eradicazione o ottenerne il contenimento.
2. Tali lotte si attuano in base alle modalità previste dalla normativa nazionale vigente e dal Servizio Fitosanitario Regionale, al quale si rimanda per ogni approfondimento del caso.

### **TITOLO VI – VIGILANZA E SANZIONI**

#### **Art. 41 – Vigilanza**

1. La vigilanza relativa all'applicazione del presente regolamento è affidata alla Polizia Locale del Comune di Musile di Piave, la quale potrà essere coadiuvata, ove necessario, da personale tecnico competente in materia individuato dall'amministrazione comunale.
2. Le violazioni al presente regolamento possono essere accertate e sanzionate dalla Polizia Locale del Comune di Musile di Piave, dai funzionari del Genio Civile e del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dello Stato nell'ambito delle rispettive competenze per materia, funzioni e territorio.

#### **Art. 42 – Sanzioni**

1. Ogni violazione delle norme e prescrizioni del presente regolamento, salva l'applicazione della legge quando il fatto costituisca più grave illecito, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00.
2. La sanzione amministrativa si applica indipendentemente da ogni altra forma di responsabilità a carico del trasgressore e degli eventuali obbligati in solido.
3. Le sanzioni devono essere depositate presso un fondo apposito ed usate per finanziare esclusivamente lavori e progetti su verde pubblico e rete ecologica.

4. Per le violazioni che comportino l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi, l'eventuale inottemperanza da parte dei privati comporterà l'intervento sostitutivo da parte del comune con addebito dei costi e degli oneri relativi al trasgressore.
5. Per le violazioni alle norme del presente regolamento sono applicate le seguenti sanzioni:

Art. 5	Alberi monumentali: danneggiamento o abbattimento	(rif. comma 4 art 7 L. 10/2013)
Art. 6	Grandi alberi: modifiche sostanziali della chioma, dell'apparato radicale e abbattimenti	da € 25,00 a € 500,00
Art. 9	Siepi e macchie arbustive: danneggiamento o estirpazione	da € 25,00 a € 500,00
Art. 28	Danneggiamenti di alberature durante lavori di cantiere	da € 25,00 a € 500,00
Art. 28	Norme per la difesa delle piante: Danni ad apparati radicali negli scavi	da € 25,00 a € 500,00
Art. 30	Danneggiamenti che compromettono l'integrità e lo sviluppo delle piante (alberi pubblici, grandi alberi e filari di pregio)	da € 25,00 a € 500,00
Art. 31	Abbattimento alberi senza autorizzazione	da € 25,00 a € 500,00
Art. 33	Sostituzione di esemplari arborei abbattuti: Mancata sostituzione	da € 25,00 a € 500,00
Art. 35	Potatura e rimonde ordinarie: potature che compromettono la chioma	da € 25,00 a € 500,00
Art. 37	Mancato rispetto della manutenzione delle alberature private a confine con spazi pubblici	da € 25,00 a € 500,00
Art. 39	Difesa delle piante e delle alberature: Mancato rispetto della normativa fitosanitaria	da € 25,00 a € 500,00

## **TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 43 – Regime transitorio**

1. Il presente regolamento entra in vigore alla data di esecutività della deliberazione di approvazione da parte del consiglio comunale.
2. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono da intendersi abrogate tutte le norme, con esso incompatibili o in contrasto, eventualmente contenute in altri regolamenti, o in ordinanze, comunali.
3. Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente regolamento si fa riferimento alle normative vigenti in materia.

## ALLEGATI

### A. CLASSIFICAZIONE DELLE SPECIE ARBOREE E ARBUSTIVE IN RELAZIONE AL CONTESTO TERRITORIALE

GRUPPO 1 – Specie arboree e arbustive autoctone e/o di rilevante interesse ecologico e storico testimoniale e/o frequenti nei contesti urbani	
SPECIE ARBOREE Nome scientifico	SPECIE ARBOREE Nome comune
Acer campestre	acero campestre
Acer monspessulanum	acero minore
Acer opalus	acero opalo
Acer platanoides	acero riccio
Acer pseudoplatanus	acero di monte
Aesculus hippocastanum	ippocastano
Alnus cordata	ontano napoletano
Alnus glutinosa	ontano nero
Carpinus betulus	carpino bianco
Catalpa bignonioides	catalpa
Cedrus atlantica	cedro dell'Atlante
Cedrus deodara	cedro dell'Himalaya
Cedrus libani	cedro del Libano
Celtis australis	bagolaro
Cercis siliquastrum	albero di Giuda
Diospyros	kaki Cachi
Elaeagnus angustifolia	olivello di Boemia
Fraxinus excelsior	frassino maggiore
Fraxinus ornus	orniello
Fraxinus oxycarpa	frassino ossifillo
Ginkgo biloba	ginkgo
Gleditsia triacanthos	spino di giuda
Ilex aquifolium	agrifoglio
Juglans regia	noce
Liriodendron tulipifera	liriodendro o albero dei tulipani
Magnolia grandiflora	magnolia
Mespilus germanica	nespolo
Morus alba	gelso bianco
Morus nigra	gelso nero
Olea europaea	olivo
Ostrya carpinifolia	carpino nero
Paulonia tomentosa	paulonia
Pinus halepensis	pino d'Aleppo
Pinus pinea	pino domestico
Platanus spp	platano
Populus alba	pioppo bianco
Populus canescens	pioppo gatterino
Populus nigra	pioppo nero
Populus nigra var. Italica	pioppo cipressino

Populus tremula	pioppo tremolo
Prunus armeniaca	albicocco
Prunus avium	ciliegio
Prunus cerasifera	mirabolano
Prunus cerasifera var. pissardii	mirabolano
Prunus domestica	susino
Prunus mahaleb	ciliegio canino
Punica granatum	melograno
Quercus cerris	cerro
Quercus ilex	leccio
Quercus petraea	rovere
Quercus pubescens	roverella
Quercus robur (Q. pedunculata)	farnia
Salix alba	salice bianco
Sambucus nigra	sambuco
Sorbus domestica	sorbo domestico
Tamarix gallica	tamerice comune
Taxus baccata	tasso
Tilia cordata	tiglio
Tilia platyphyllos	tiglio nostrale
Tilia spp.	tigli (subsp, cultivar, specie alloctone)
Ulmus minor	olmo campestre
Ulmus laevis	olmo bianco o cigliato
<b>SPECIE ARBUSTIVE</b>	<b>SPECIE ARBUSTIVE</b>
<b>Nome scientifico</b>	<b>Nome comune</b>
Abelia grandiflora	abelia
Buxus sempervirens	bosso
Colutea arborescens	vescicaria
Cornus mas	corniolo
Cornus sanguinea	sanguinello
Corylus avellana	nocciolo
Crataegus monogina	biancospino comune
Crataegus oxyacantha	biancospino selvatico
Deutzia spp	deuzia
Euonymus europaeus	fusaggine o berretta da prete
Forsythia sp	forsizia
Frangula alnus	frangola
Hibiscus siriacus	ibisco cinese
Hippophae rhamnoides	olivello spinoso
Lagerstroemia indica	lagestroemia o mirto crespo
Laurus nobilis	alloro
Laburnum anagyroides	maggiociondolo
Ligustrum vulgare	ligustro
Nandina domestica	nandina
Nerium oleander	oleandro
Philadelphus spp	filadelfo o fiori d'angelo
Pittosporum tobira	pittosporo



Prunus laurocerasus	lauroceraso
Prunus spinosa	prugnolo
Pyracantha coccinea	agazzino
Punica granatum	melograno
Rhamnus cathartica	spincervino
Rosa canina	rosa selvatica
Ruscus aculeatus	pungitopo
Spirea spp	spirea
Syringa vulgaris	lillà
Viburnum lantana	lantana
Viburnum opulus	pallon di neve
Viburnum tinus	laurotino
Weigela florida	veigelia
<b>GRUPPO 2 – Specie arboree a rapida crescita, alloctone e/o localmente infestanti</b>	
<b>Nome scientifico</b>	<b>Nome comune</b>
Acer negundo	acero americano
Albizia julibrissin	albizzia
Broussonetia papyrifera	gelso da carta
Chamaecyparis spp.	falso cipresso
Cupressocyparis leilandii	cipresso di Leyland
Cupressus arizonica	cipresso dell'Arizona
Ficus carica	fico
Picea abies	abete rosso
Pinus nigra	pino nero
Populus euroamericana	pioppo ibrido
Robinia pseudoacacia	robinia
Salix spp.	salici (con esclusione del Salix alba salice bianco)
Thuia spp.	tuia

Per quanto riguarda le specie alloctone invasive di cui al Regolamento UE n. 1143/2014 (Elenco delle specie alloctone invasive di rilevanza unionale), si rimanda ad eventuali indicazioni specifiche per il controllo/eradicazione in base alle direttive specifiche ed agli elenchi pubblicati sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE). Nuovo sito: [www.mase.gov.it](http://www.mase.gov.it)

## B. ALBERI DI PRIMA GRANDEZZA

<b>SPECIE ARBOREEE</b> Nome scientifico	<b>SPECIE ARBOREEE</b> Nome comune
Acer platanoides	acero riccio
Acer pseudoplatanus	acero di monte
Aesculus hippocastanum	ippocastano
Cedrus atlantica	cedro dell'Atlante
Cedrus deodara	cedro dell'Himalaya
Cedrus libani	cedro del Libano
Celtis australis	bagolaro
Cupressus sempervirens	cipresso comune
Fraxinus excelsior	frassino maggiore
Ginkgo biloba	ginkgo
Juglans regia	noce
Liriodendron tulipifera	liriodendro o albero dei tulipani
Magnolia grandiflora	magnolia
Platanus x acerifolia	platano
Populus alba	pioppo bianco
Populus nigra	pioppo nero
Populus nigra var. italica	pioppo cipressino
Quercus cerris	cerro
Quercus ilex	leccio
Quercus robur (Q. pedunculata)	farnia
Salix alba	salice bianco
Tilia spp.	tiglio
Ulmus minor	olmo campestre

### C. ALBERI DI SECONDA GRANDEZZA

<b>SPECIE ARBOREE</b> Nome scientifico	<b>SPECIE ARBOREE</b> Nome comune
Acer campestre	acero campestre
Alnus glutinosa	ontano nero
Diospyros kaki	cachi
Fraxinus ornus	orniello
Fraxinus oxycarpa	frassino ossifillo
Gledischia triacanthos	gledischia
Prunus avium	ciliegio
Sophora japonica	sofora
Sorbus domestica	sorbo

### D. ALBERI DI TERZA GRANDEZZA

<b>SPECIE ARBOREE</b> Nome scientifico	<b>SPECIE ARBOREE</b> Nome comune
Acacia delabata	mimosa
Acer monspessulanum	acero minore
Cercis siliquastrum	albero di Giuda
Laburnum anagyroides	maggiociondolo
Ligustrum lucidum	ligustro lucido
Ligustrum ovalifolium	ligustro
Magnolia obovata	magnolia giapponese
Magnolia x soulangeana	magnolia da fiore
Magnolia stellata	magnolia stellata
Malus floribunda	melo da fiore
Mespilus germanica	nespolo
Morus alba	gelso bianco
Morus nigra	gelso nero
Olea europaea	olivo
Prunus cerasifera var. pissardii	mirabolano
Taxus baccata	tasso

Gli elenchi di cui sopra non sono da considerarsi esaustivi né strettamente vincolanti; eventuali scelte di specie e varietà alternative, in funzione del contesto ambientale e paesaggistico, dovranno comunque essere concordate preventivamente, in fase progettuale, con gli uffici comunali preposti sia per gli interventi in aree pubbliche che private.

## E. GLOSSARIO

**Agente patogeno:** microrganismo fitoparassita in grado di causare malattie alle piante.

**Aiuola:** piccola area di terreno coltivata a scopo ornamentale, in genere con piante erbacee o arbustive.

**Albero (o esemplare arboreo):** pianta legnosa che a pieno sviluppo presenta un'altezza di almeno 5 metri, ed un asse principale, detto fusto o tronco, perenne, ben definito e prevalente sulla massa delle ramificazioni, il quale raggiunga sempre, a pieno sviluppo, un diametro di almeno 5 centimetri.

**Arbusto (o esemplare arbustivo):** pianta legnosa priva anche di uno solo dei requisiti necessari per la definizione di "albero", così come stabilita al punto precedente.

**Area di pertinenza dell'albero:** cerchio tracciato sul terreno avente come centro il fusto dell'albero, e come raggio una misura predeterminata variabile in funzione del diametro del tronco dell'esemplare arboreo in oggetto.

**Area verde:** spazio definito in ambito urbanistico destinato principalmente a svolgere funzioni ecologiche, ambientali e ricreative, caratterizzato dalla presenza (non esclusiva) di vegetazione.

**Arredi:** insieme di oggetti ed attrezzature che consentono e migliorano la fruibilità di un'area (panchine, cartellonistica, attrezzature per il gioco e l'attività motoria, cestini, fioriere, ecc.).

**Attecchimento:** fenomeno per cui una pianta alligna, diventando autonoma, emettendo radici, nutrendosi, vegetando e fruttificando.

**Biodiversità:** varietà delle specie che vivono in un ambiente o variabilità tra organismi viventi di ogni origine, oltre ai complessi ecologici di cui fanno parte, comprendendo la diversità nell'ambito di ciascuna specie e quella tra le specie.

**Branca:** asse legnoso inserito sul fusto, di oltre 3-4 anni e che costituisce lo scheletro principale della pianta.

**Capitozzatura:** taglio che interrompe la "freccia" dell'albero o che interessa branche di diametro superiore a 17 cm.

**Chioma:** parte aerea di un albero escluso lo scheletro.

**Circonferenza del fusto:** circonferenza della sezione del fusto come descritta alla definizione del diametro del fusto stesso.

**Collare:** punto d'inserzione del ramo sul fusto, identificabile dalla presenza di un anello corrugato di corteccia.

**Colletto:** tratto basale del fusto, regione di passaggio fra radice e fusto.

**Compost:** prodotto derivante dalla trasformazione dei residui organici in humus attraverso l'attività di organismi e microrganismi; possiede capacità ammendante del terreno e nutritiva nei confronti delle piante.

**Conifere:** ordine cui appartengono piante di notevoli dimensioni (ad esempio pino, abete, larice) con fusto molto ramificato, foglie aghiformi o squamiformi e frutto a cono.

**Diametro dei rami o branche:** diametro della sezione dei rami o delle branche misurato al termine distale della loro svasatura di raccordo con il fusto e con il ramo di ordine superiore.

**Diametro del fusto:** diametro della sezione di un fusto legnoso di un esemplare arboreo, misurato ortogonalmente all'asse del fusto stesso, ad un'altezza di 1,30 m dal terreno.

**Diradamento:** In selvicoltura il termine indica i tagli intercalari che si eseguono nei boschi dallo stadio di perticaia fino al taglio di abbattimento o di rinnovo; in frutticoltura indica invece la soppressione di parte dei rami durante la potatura invernale o, più frequentemente, l'operazione di potatura verde che consiste nell'asportazione di parte dei frutti da alberi eccessivamente carichi in modo da migliorare la pezzatura dei frutti residui.

**Entomofauna:** insieme degli insetti presenti in un ecosistema.

**Erbacee:** piante a fusto molle non legnoso che vivono generalmente uno o alcuni anni.

**Fitotossico:** che produce effetti negativi sullo sviluppo e sulle attività vitali degli organismi vegetali, in modo da ridurre e compromettere il loro metabolismo. Normalmente la fitotossicità è dovuta alla presenza di tossine (ammoniacale, solfuri) o all'azione di elementi chimici (eccesso di metalli, eccesso di salinità).

**Freccia:** ramo che porta all'apice vegetativo dell'albero.

**Gemma:** organo che contiene le strutture dei fiori e del germoglio che si svilupperanno nella stagione seguente.

**Gemma pronta:** gemma che si schiude nello stesso anno in cui si è formata e che sostituisce una foglia caduta.

**Germoglio:** asse vegetativo in crescita e non ancora lignificato, di consistenza erbacea.

**Ingegneria naturalistica:** disciplina tecnico-scientifica che studia le modalità di utilizzo di piante viventi, parti di piante o addirittura intere biocenosi vegetali come materiali da costruzione, spesso in unione con materiali non viventi come pietrame, terra, legname, acciaio.

**Nodo:** punto di inserzione di gemme e foglie su fusto e rami.

**Pacciamatura:** copertura parziale o totale del terreno, realizzata con materiali naturali (corteccia, trucioli, paglia ecc.) o con film plastici, allo scopo di limitare lo sviluppo di erbe indesiderate e di limitare le perdite idriche.

**Pollone:** giovane germoglio che si sviluppa da un ramo o dal rizoma di una pianta (ramo emesso dalla radice o dal pedale).

**Potatura:** taglio di parti vive della chioma di esemplare arboreo o arbustivo.

**Potatura a capitozzo:** taglio che implica l'asportazione completa delle cime della chioma e la conseguente formazione di una o più "teste" da cui vegeteranno numerosi rametti deboli.

**Potatura a sgamollo:** taglio con il quale si eliminano i rami e le branche lungo tutto il tronco, senza tuttavia tranciare la cima.

**Ramo:** il germoglio al termine della stagione vegetativa che acquista una consistenza legnosa; su questo sono presenti le gemme.

**Sbrancamento:** frattura del ramo in coincidenza del suo inserimento nel tronco.

**Spalcatura:** taglio di rami bassi nel punto di inserzione del fusto principale per alzare il livello dell'impalcatura principale dal suolo.

**Succhione:** in gergo tecnico sono i rami privi di gemme a fiore, a crescita verticale, improduttivi.

**Tutore:** sostegno usato nell'allevamento delle piante; nel caso delle piantate si usano tutori vivi, cioè altre piante.

**Vegetazione autoctona:** vegetazione originaria di una determinata area.